



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, nella persona del Giudice,  
*Dr.ssa Giuseppina Passarelli*, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2296/2010 R.G.A.C.,

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA** (P. IVA 02866420793), in persona del Direttore Generale *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Procopio, giusta procura in calce alla comparsa conclusionale e delibera del Direttore Generale n. 1265 del 26/10/2017, in sostituzione del precedente difensore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia presso l'Ufficio Legale dell'Azienda, Via Dante Alighieri n. 67

*- Opponente/ attrice in senso formale -*

**NEI CONFRONTI DI**

**ANTONIO D'AGOSTINO** (C.F. DGSNTN47A091489T) e **DAVIDE ROMEI** (C.F. RMODVD46H23F207L), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Tassone e Francesco Iannello, in virtù di apposita procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio, sito in Vibo Valentia, in Piazza Terranova, n. 21.

*- Opposti/ convenuti in senso formale -*

**\*\*\*\***

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo n. 387 del 2010.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come da atti e verbali di causa.

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. L'opponente con apposito atto di citazione ha dedotto:

a) che, con decreto ingiuntivo n. 387 del 2010, notificato in data 4 Novembre 2010, è stato ingiunto all'ASP di Vibo Valentia il pagamento della somma di Euro 31.742,70, oltre interessi e spese legali dovute a



titolo di competenze professionali per l'incarico relativo alla progettazione di RSA nel Comune di Vibo Valentia;

b) che, la pretesa creditoria rinviene fondamento nella parcella professionale vistata dal competente Consiglio dell'Ordine e dalle fatture n. 14 del 2009 e n. 15 del 2009, dell'importo di Euro 15.542,59 cadauna;

c) che, con delibera del Direttore Generale n. 1058 del 27 Marzo 1996 avente ad oggetto gli interventi *ex art.* 20 della l. n. 67 del 1988, l'attuale ASP di Vibo Valentia ha affidato l'incarico di progettazione esecutiva per una "R.S.A. per anziani del Comune di Vibo Valentia" allo Studio Associato Teleos Progettazioni di Vibo Valentia, all'Arch. Carmela Mirabello, all'Arch. Pasquale Vartuli e all'Arch. Giuseppe Malta;

d) che, la parcella andava liquidata in ragione di  $\frac{1}{4}$  della prestazione resa dalle parti incaricate, mentre gli opposti l'hanno richiesto in modo autonomo e non quale Studio Associato, così come nel precedente rapporto con la P.A. in cui hanno presentato le fatture intestate a Teleos Progettazione, ed hanno ottenuto liquidazioni e mandati di pagamento in favore dello stesso Studio, in ragione di un quinto della parcella complessiva e competenze relative ad un incarico che risultava affidato a quattro parti e non a cinque;

e) che, la richiesta in monitorio non poteva essere avanzata dai singoli professionisti, dal momento che il committente ha individuato nello Studio Associato Teleos uno dei quattro soggetti commissionari dell'incarico e che, pertanto, gli stessi nell'esibire le fatture si sono sempre qualificati come Studio associato al quale accreditare le spettanze dovute in ragione di  $\frac{1}{4}$  ;

f) che, la richiesta di controparte deve essere rigettata perché inammissibile per difetto di legittimazione attiva poiché i ricorrenti avrebbero potuto agire quale Studio associato destinatario di un unico incarico e non reclamare autonome parcelle;

g) che, si palesa una violazione dell'art. 117 Cost., con conseguente questione di legittimità costituzionale delle normative statali succedutesi in materia. In particolare, il d.lgs. n. 502 del 1992 ha disposto la soppressione delle vecchie USL e l'art. 6, c. 1, della l. n. 724 del 1994 ha previsto che non si possono far gravare sulle nuove aziende sanitarie i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unità sanitarie locali.

Inoltre, la l. n. 549 del 1995, all'art. 2, c. 14, ha trasformato le gestioni stralcio in gestioni liquidatorie, attribuendo alle nuove aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle disciolte USL. Nello specifico, l'art. 22 della legge regionale n. 8 del 2003 ha soppresso le gestioni liquidatorie istituite presso le ASP, con cessazione di tutte le competenze e competenza delle Aziende Sanitarie per tutte le



controversie inerenti alle gestioni liquidatorie. Di tal guisa, la sollevato questione di costituzionalità dell'art. 22 della legge regionale n. 8 del 2003 per violazione dell'art. 117 Cost., nella parte in cui non ha predisposto meccanismi atti a salvaguardare l'autonomia finanziaria delle ASP;

*h)* che, il presunto credito vantato dai ricorrenti ai sensi dell'art. 2956 c.c. si è prescritto per il decorso del termine di tre anni e che l'ASP ha liquidato tutto quanto dovuto nei riguardi dello Studio Teleos;

*i)* che, il Direttore Amministrativo dell'ASP con nota n. 82 del 17 Settembre 2009 non ha dato atto del mancato pagamento delle competenze, ma delle doglianze dei professionisti;

*l)* che, il Coordinatore Unico della progettazione e il Direttore Generale delle precedenti USL hanno contestato le parcelle emesse sulla scorta della liquidazione del Consiglio dell'Ordine e ne hanno chiesto la riformulazione, come da nota del Consiglio dell'Ordine del 4 Luglio 1997. In particolare, il Coordinatore della Progettazione ha proceduto ad un esame puntuale della parcella relazionata al disciplinare di incarico, ha operato un ricalcolo che è stato accettato dagli altri professionisti. Tale verifica è stata accolta senza riserve dagli Architetti Mirabello, Vartuli e Malta ed è stata fatta propria con atto deliberativo n. 2085 dell'11 Dicembre 1998, posto alla base del saldo per la liquidazione della parcella ai progettisti;

*m)* che, il sindacato sulla debenza delle somme, sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia, non spetta al Consiglio dell'Ordine e visto che era stato contestato, lo stesso non avrebbe potuto essere utilizzato per un introdurre un giudizio monitorio, atteso il limitato valore sul piano probatorio e non vincolante nel successivo procedimento di opposizione. Analogamente le fatture non assumono valore ai fini della prova del contratto, né della rispondenza della prestazione richiesta con quella pattuita.

Sulla scorta di tali assunti, ha chiesto in via preliminare l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria del difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio. In via subordinata, accertare e dichiarare che le pretese avanzate dai professionisti non sono dovute e fondate. In estremo subordine, la riduzione dell'importo richiesto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

**2.** Si sono costituiti ritualmente in giudizio gli opposti, i quali hanno eccepito:



- a) che, in via preliminare non si palesa un difetto di legittimazione attiva degli odierni opposti, ricorrenti in monitorio poiché dal contratto in atti, ossia la Convenzione firmata in data 28 Marzo 1996, ne emerge che lo stesso è stato firmato da cinque professionisti, tra cui l'Ing. Antonio D'Agostino e l'Arch. Davide Romei, ciascuno dei quali, pur facendo parte dello stesso Studio Associato, conserva la legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti ai sensi dell'art. 7 della l. n. 143 del 1949. In particolare, occorre comprendere la diversità ontologica tra lo svolgimento dell'incarico di progettista e la fatturazione dei compensi percepiti;
- b) che, risulta infondata l'eccezione inerente al difetto di legittimazione dell'ASP, dal momento che il rapporto contrattuale ossia l'incarico di progettazione non ha mai riguardato la disciolta USL, che peraltro era stata già soppressa con d.lgs. n. 502 del 1992, ossia quattro anni prima della stipulazione del contratto per cui è causa;
- c) che, risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente poiché le domande giudiziali sono state due, la prima del 22 Luglio 1999, conclusasi con la sentenza del 18 Ottobre 2002 di rigetto in rito e la seconda costituita dalla citazione in appello del 5 Dicembre 2003, conclusasi con sentenza del 21 Dicembre 2007;
- d) che, vi sono state due lettere di messa in mora il 27 Dicembre 2007 e il 10 Aprile 2009;
- e) che, al ricevimento delle due fatture l'ASP non ha opposto alcuna obiezione e che con la lettera del 17 Dicembre 2009 del Direttore Amministrativo si sono attestati i crediti rivendicati dai due professionisti e il riconoscimento delle trattative per la soluzione bonaria della lite. In particolare, con lettera del 29 Maggio 2008, prot. n. 0020180, la stessa ASP aveva comunicato ai professionisti la volontà di sanare la pregressa situazione debitoria;
- f) che, nello specifico, la Regione aveva previsto un finanziamento di Lire 4.100.000.000 e l'incarico di progettazione era stato affidato a cinque professionisti in data 28 Marzo 1996 e che in base alla progettazione esecutiva l'importo totale dei lavori a base d'asta era di Lire 2.944.856.107;
- g) che, il primo acconto ai professionisti è stato erogato in data 11 Giugno 1996. La convenzione prevedeva il saldo delle competenze nel termine di 90 giorni dalla data di approvazione degli elaborati progettuali (termine che scadeva il 31 Luglio 1996). In data 2 Agosto 1996, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Vibo Valentia ha confermato la congruità della liquidazione dell'Arch. Vartuli. Successivamente, in data 27 Gennaio 1997 (prot. n. 1736), i professionisti hanno nuovamente presentato all'ASP la parcella già



liquidata in data 2 Agosto 1996 per l'importo di Lire 208.194.355, oltre Iva, CPA e spese d'ordine;

*b)* che, i due professionisti hanno sottoscritto il disciplinare con alcune riserve e l'ASP illegittimamente non ha affidato l'incarico della direzione dei lavori, sicché il loro incarico professionale per la progettazione è stato parziale. Dal momento che si è trattato di una evidente ritorsione nei loro riguardi ne deriva il diritto alla maggiorazione tariffaria del 25 per cento;

*i)* che, una legge dello Stato, l'art. 7 della l. n. 143 del 1949, autorizza ciascun progettista ad ottenere l'intero compenso risultante dall'applicazione delle tariffe e che, in base a detto contratto, sarebbe stato illegittimo disporre un diverso compenso tra i progettisti, non sussistendo alcuna clausola contrattuale in tal senso, stante l'inderogabilità dei minimi tariffari. Per tali ragioni, il professionista avrebbe avuto anche il diritto ad ottenere l'aumento del 15 per cento degli onorari ai sensi dell'art. 2, ult. c., della l. n. 143 del 1949, stante la particolare urgenza che aveva contrassegnato tale incarico. Tale maggiorazione è da aggiungere a quella del 25 per cento prevista dall'art. 18 della l. n. 143 del 1949, come liquidata dal Consiglio dell'Ordine, in quanto l'incarico era stato parziale per il mancato affidamento della Direzione dei lavori;

*l)* che, occorre rimettere al Giudice la rivalutazione dell'ammontare delle competenze loro dovute. Pertanto, hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'ASP anche al pagamento degli interessi maturati sugli onorari ai sensi dell'art. 9 della l. n. 143 del 1949 dal 1° Agosto 1996 al 12 Giugno 2010 ragguagliati al tasso di sconto della Banca d'Italia, ora della BCE. Infine, sempre in via riconvenzionale, stante l'inadempimento contrattuale, occorre riconoscere ai professionisti il maggior danno da loro subito, commisurato all'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c. Sulla scorta di tali assunti, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, la condanna dell'ASP al pagamento delle competenze ingiunte, oltre interessi maturati e maturandi da calcolarsi ai sensi dell'art. 9 della l. n. 143 del 1949.

Hanno chiesto anche la condanna dell'ASP al pagamento della rivalutazione monetaria degli onorari ancora da pagare e/o del maggior danno causato dal ritardato pagamento degli stessi, commisurato alla eventuale differenza dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di



rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi determinato sulla somma dovuta per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.p.c.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

**3.** La causa è stata istruita solo a mezzo di produzione documentale. Dopo una serie di rinvii ai fini della precisazione delle conclusioni disposti dai precedenti Giudici titolari del ruolo, all'udienza del 21 Febbraio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In comparsa conclusionale parte opponente si è riportata ai propri precedenti scritti ed atti difensivi, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione.

Parte opposta in comparsa conclusionale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'ASP al pagamento della somma di Euro 11.599,63 in favore dell'Ing. D'Agostino e di Euro 11.599,63 in favore dell'Arch. Romei, e quindi in complessivi Euro 23.856,78 (di cui Euro 657,52 per spese vive) oltre accessori, da versare sul conto della loro Associazione professionale, più interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 9 della L. 143/1949 (Legge Professionale), dal dì del dovuto (1/8/1996) fino al soddisfo nonché rivalutazione monetaria, a titolo del maggior danno da loro subito.

Nello specifico, gli opposti hanno ribadito che *“l'ASL aveva effettuato i seguenti pagamenti parziali in acconto (che vengono riportati tutti al netto di accessori): £ 11.000.000, pagato l'11 giugno 1996; £ 7.124.896, pagato il 26.11.1997; £ 15.778.578, pagato a gennaio 2000 (il tutto per complessive £ 33.903.474), sicché l'importo per ciascuno dei creditori era stato di appena £ 16.951.737 (oggi pari ad € 8.754,84), mentre in ragione di 1/5 del suddetto importo di £ 197.058.779 sarebbe spettata, per ciascuno di loro, la somma di £ 39.411.756 (oggi € 20.354,47) più accessori di legge.*

*Pertanto, in ragione di quanto sopra, i due professionisti sono ancora creditori della differenza di € 11.599,63 ciascuno (€ 20.354,47- € 8.754,84), oltre accessori.*

*Va in questa sede dato atto, per correttezza, sebbene la controparte non l'abbia mai rilevato, che l'imponibile richiesto nelle fatture 14/2009 e la n. 15/2009 (in ciascuna indicato per errore in € 12.698,19), deve essere rettificato appunto nell'importo di € 11.599,63, applicando su ciascuno gli accessori di legge (inarcassa, iva e rimborso tassa di liquidazione del Consiglio dell'Ordine, per ciascuno pari ad € 328,76, corrispondente a £ 636.568, cioè proprio ad 1/5 della Tassa applicata di £ 3.182.841).*

*Pertanto, l'ammontare complessivo ancora da pagare complessivamente ai due professionisti, da versare sul conto dell'associazione professionale ammonta ad € 23.856,78, di cui € 657,52 per spese vive di tassa, oltre accessori.*



*L'importo dovuto ad ogni progettista, in base a quanto stabilito nella Convenzione-disciplinare, avrebbe dovuto corrispondersi, a saldo, entro 90 giorni dall'approvazione degli elaborati progettuali (delibera n. 1243 del 2.05.1996).*

*Considerato il pagamento parziale di £. 11.000.000 su complessive £. 78.823.512 (£. 39.411.756 x 2) al netto di accessori, come da fattura 10 del 28 maggio 1996, alla data del 1 agosto 1996, termine ultimo entro cui si sarebbe dovuto effettuare il saldo, essi restavano ancora creditori della differenza complessiva di € 35.027,92, pari a £. 67.823.512 (£. 33.911.756 per ciascuno, oggi € 17.513,96, oltre tassa di registrazione), produttiva da quella data degli interessi maturati dal 1 agosto 1996, poi via via ridotti in ragione degli altri due pagamenti parziali intervenuti successivamente, di cui si è detto.*

*Gli interessi, nella misura fissata ai sensi dell'art. 9 della L. 143/1949 (Legge Professionale), in base al tasso di sconto della Banca d'Italia ed ora Banca Centrale Europea), vanno dal dì del dovuto (1/8/1996) fino al soddisfo, sia sulle competenze ancora dovute e sia sulla della somma pagata a titolo di liquidazione parcella (€ 328,76 pro quota)".*

Nella memoria di replica, parte opposta ha ribadito che il Disciplinare - Convenzione del 28 Marzo 1996, per cui è oggi causa, conteneva espresso rimando alla legge professionale (L. 143/1949), che oltre a garantire (allora, in maniera inderogabile e a pena di nullità) il rispetto dei minimi tariffari, stabilisce, all'art. 2, c. 3, la maggiorazione del 15 per cento in ragione della speciale urgenza, per la cui esclusione occorre apposita pattuizione fra le parti, che nel caso concreto non vi è stata né al momento della stipula, né successivamente (almeno per quanto riguarda gli odierni creditori opposti).

Rimane, poi, confermato il diritto dei due professionisti creditori alla maggiorazione del 25 per cento *ex art.* 18 della l. 143/1949, in quanto il loro incarico era stato parziale (come del resto, la stessa ASP riconosce espressamente), essendo stati entrambi esclusi dalla successiva Direzione Lavori (nonostante gli stessi avessero firmato il relativo Disciplinare, seppure con riserva di legittimità, ritenendolo non conforme alle leggi, con motivate argomentazioni espresse *a latere* nella nota del 21/1/1998).

Nella memoria di replica, gli oppositori hanno ribadito il diritto alla maggiorazione del 15 per cento, per la speciale urgenza, per la cui esclusione occorre apposita pattuizione fra le parti, che nel caso concreto non vi è stata, né al momento della stipula, né successivamente (almeno per quanto riguarda gli odierni creditori opposti).

Rimane poi confermato il diritto dei due professionisti creditori alla maggiorazione del 25 per cento *ex art.* 18 l. n. 143/1949,

4. Tanto premesso la domanda così come formulata è fondata seppur con le precisazioni che seguono.



**4.1.** Priva di pregio appare la censura dell'opponente in merito al difetto di legittimazione ad agire in monitorio degli odierni opposti poiché l'incarico di cui al disciplinare del 28 Marzo 1996, risulta sottoscritto dai due professionisti e non dallo Studio Associato Teleos che figura, invece, nel successivo disciplinare sottoscritto sempre dai due professionisti.

Di tal guisa, le due fatture n. 14 e n. 15 del 2009 emesse dallo Studio Professionale Teleos e riportanti al loro interno il distinto nominativo dei due professionisti elidono la fondatezza *in parte qua* della censura mossa dalla parte opponente, dal momento che il titolo convenzionale posto alla base delle pretese azionate in monitorio risulta sottoscritto dai due professionisti personalmente.

Nello specifico, i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della loro attività non trasferiscono automaticamente all'associazione la titolarità dei rapporti di prestazione d'opera professionale, che in tal caso rimane in capo al singolo associato al pari della conseguente legittimazione attiva nei confronti del cliente. (cfr. *Cass. Civ., sent. 17 febbraio 2016, n. 3128*).

**4.2.** Parimenti non risulta accoglibile la censura sollevata dalla parte opponente in merito al proprio difetto di *legitimatō ad causam* in ragione del fenomeno successorio e delle gestioni liquidatorie che hanno interessato le Aziende sanitarie locali. In particolare, nel caso di specie, la stipula della Convenzione risale all'anno 1996, come da documentazione in atti, mentre la soppressione delle USL risale all'anno 1992.

Nello specifico, è stato chiarito che secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis, Cons. Giust. Amm. Sic., 2.7.2010, n. 968; Cons. Stato, sez. V, 26.1.2001, n. 275*), con la soppressione delle Unità Sanitarie Locali e l'istituzione delle Aziende U.S.L., non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime in quanto, mediante l'art. 6, c. 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'art. 2, c. 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono stati chiaramente individuati nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL, mediante apposite "gestioni stralcio", rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate in "gestioni liquidatorie" e affidate ai Direttori generali delle Aziende USL.

In seguito alla costituzione delle così dette "gestioni stralcio", e poi delle "gestioni liquidatorie", si è in tal modo distinta, mediante un espediente contabile, l'attività di accertamento delle obbligazioni degli Enti soppressi da quella relativa alle Aziende di nuova istituzione. Le Regioni





hanno attribuito le funzioni di Commissari liquidatori ai Direttori generali delle Aziende U.S.L. Questi, tra l'altro, amministrano e liquidano le situazioni debitorie delle U.S.L. esistenti alla data di subentro delle nuove Aziende.

Fino a quando non si disporrà con un provvedimento specifico l'estinzione delle gestioni liquidatorie, già gestioni stralcio, la legittimazione processuale spetta soltanto ad esse, perché, pur essendo prive di personalità giuridica e agendo nell'interesse e per conto dell'Ente regionale, hanno un'autonomia funzionale, amministrativa e contabile e una propria capacità processuale, sia pure limitata alla gestione (v., sul punto, *Cass. 19 maggio 1999, n. 4847*; *Cons. Stato, VI, 22 gennaio 2001, n. 184*).

Detta giurisprudenza, inoltre, in merito al dibattuto problema concernente i rapporti fra le sopresse "Unità Sanitarie Locali" e le nuove strutture denominate "Aziende Unità Sanitarie Locali", ha avuto modo di ribadire che, in virtù dell'art., 6 c. 1, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall'art. 2, c. 14 della l. 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle sopresse unità sanitarie locali (U.S.L.) non sono stati trasferiti alla responsabilità delle neo-istituite aziende di unità sanitaria locale (A.U.S.L.), ma spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le Regioni, con la conseguenza che nessuna legittimazione passiva può spettare alle AUSL per debiti contratti da una soppressa USL, ancorché confluita nella struttura della nuova azienda (cfr. *Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2001, n. 484*).

Pertanto, per i rapporti obbligatori incardinati successivamente alla soppressione delle USL e facenti capo alle Aziende Sanitarie locali non si pongono tali problemi di legittimazione processuale, dal momento che i debiti oggetto dell'odierno giudizio sono successivi al fenomeno modificativo che ha interessato tali soggetti giuridici.

Le sovraesposte argomentazioni fanno ritenere infondata l'eccezione inerente al difetto di *legitimatō ad causam* dell'opponente e a considerare assorbito l'incidente di costituzionalità sollevato dalla stessa per violazione dell'art. 117 Cost. da parte della legge regionale n. 3 del 2002.

**4.3.** Parimenti destituita di fondamento si presenta l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale dei crediti azionati dai professionisti ai sensi dell'art. 2956 c.c.

La differenza rispetto alla prescrizione ordinaria di tipo estintivo consiste nel fatto che il secondo tipo di prescrizione si fonda su di una presunzione *iuris tantum*, che può essere vinta dimostrando il contrario. Il debitore è esonerato dall'onere di provare l'avvenuto adempimento,



mentre spetta al creditore allegare che la prestazione non sia stata effettuata. Tale prescrizione, quindi, non opera sul piano del diritto sostanziale, ma su quello processuale.

Per vincere la *praesumptio* non è adducibile qualsiasi mezzo di prova, ma si può ricorrere solo alla confessione giudiziale (art. 2959 c.c.) e al deferimento di giuramento decisorio (art. 2960 c.c.).

Inoltre, la prescrizione presuntiva non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto (cfr. *Cass. Civ., ord. n. 15303 del 2019 e n. 30058/2017*). Per questa ragione, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, giacché il mancato pagamento contrasta con i presupposti della presunzione stessa.

Fatta questa premessa, giova considerare che si prescrive in 3 anni il diritto del professionista per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle correlative spese (art. 2956, n. 2, c.c.). Per la giurisprudenza, nella categoria dei professionisti assoggettati alla prescrizione presuntiva rientrano coloro che esercitano “*una professione intellettuale di antica o recente tradizione nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione*” (cfr. *Cass. Civ., sent. n. 3886/1985*). La prescrizione relativa al diritto al compenso del professionista non opera se il credito trae origine da un contratto stipulato per iscritto. Infatti, la prescrizione presuntiva rinviene fondamento solo nei rapporti che si svolgono senza formalità, ove il pagamento avviene senza dilazione (cfr. *Cass. Civ., sent. n. 763/2017 e n. 9930/2014*).

Pertanto, le prescrizioni presuntive non trovano applicazione ove sussistano rapporti regolati da un contratto avente forma scritta e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto (cfr. *Cass. Civ., ord. n. 21008 del 2019*).

Orbene, nel caso di specie, la fonte da cui trae origine il rapporto giuridico controverso sussiste in forma scritta ed assume i connotati del più volte richiamata disciplinare del 28 Marzo 1996.

Giova, inoltre, precisare che la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 530 depositata il 18 Ottobre 2002, costituisce pronuncia di inammissibilità in rito dell'originaria azione intrapresa dai professionisti in ragione di una clausola nel disciplinare del 1996, di cui all'art. 13, che prevede il deferimento di ogni controversia insorta tra le parti ad un Collegio composto da tre arbitri.

Tale statuizione, oggetto di successivo appello – nonostante della pronuncia di secondo grado non sia stato allegato l'intero testo, ma ne



sia comunque leggibile il dispositivo – conferma sul punto la sentenza gravata.

Si ritiene, pertanto, che sia l'azione esperita in monitorio che quella odierna non siano suscettive di una ulteriore declaratoria di inammissibilità in rito, in ragione dell'allegazione dell'atto di rinuncia alla suddetta clausola operata dagli opposti in data 4 Dicembre 2009 e accettata dall'odierna opponente in data 12 Febbraio 2010 (si v. allegati nn. 7 e 8 del fascicolo di parte opposta).

**4.4.** Con riguardo al merito della presente controversia, occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si apre in conseguenza dell'opposizione *ex artt.* 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.

Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.

A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità *“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.”* (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).

Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Proprio in relazione a detto principio è stato affermato che: *“La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”* (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5915 del 2011).

Preme, poi, fare delle notazioni in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dagli opposti nella propria comparsa di costituzione e risposta e alla diversa modulazione del *quantum* dovuto in favore dei due professionisti alla luce del calcolo risultante dalla comparsa conclusionale.

Orbene, con la notificazione del ricorso in monitorio si cristallizza l'*editio actionis* e tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda,



anche ai fini del giudizio di opposizione (cfr. *Cass. Civ., sentt. nn. 9311/1990 e 7292/1992*).

Al creditore convenuto in opposizione può riconoscersi solo la facoltà di precisazione e di *emendatio libelli* rispetto al ricorso in monitorio, mentre non gli è riconosciuta la facoltà di proporre domande riconvenzionali attesa la sua posizione di sostanziale attore, se non nei limiti della *reconventio reconventionis*.

Per tali ragioni, il creditore opposto non può, dunque, pretendere nella comparsa di costituzione una somma maggiore di quella richiesta come ingiunzione, consistendo tale richiesta in una *mutatio libelli* preclusa alla parte (cfr. *Cass. Civ., sent. n. 4743 del 2014*).

Di tal guisa, ogni ulteriore importo chiesto dagli opposti in via riconvenzionale nella comparsa costitutiva, a titolo di ulteriori interessi sulla somma dovuta, non è suscettivo di esame poiché determina una *mutatio libelli* non consentita in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

**4.5.** Venendo al merito della questione, emerge che il credito azionato trova fondamento nel citato disciplinare del 28 Marzo 1996.

L'art. 10 dello stesso prevede che il compenso omnicomprendente per l'espletamento dell'incarico progettuale è fissato in via presuntiva in Lire 110.000.000, salvo differenze dovute a seguito di quanto previsto dalle tariffe professionali per ingegneri ed architetti secondo una serie di parametri ossia:

- categorie: quelle desunte dalle parzializzazioni degli importi secondo la tab. A;
- spese e vacanze: conglobati a *forfait* secondo criteri usuali di liquidazione dei rispettivi ordini e, comunque, non superiore al 30 per cento;
- esclusione delle prestazioni parziali relative al progetto di massima;
- riduzione del 20 per cento sull'onorario base, trattandosi di Ente pubblico.

La maggiorazione per incarico parziale era prevista e riconosciuta solo in caso di mancata assegnazione al professionista della direzione dei lavori.

Il pagamento dell'onorario era stabilito nel termine di 90 giorni dalla data di approvazione degli elaborati.

Infine, l'art. 14 del disciplinare ha previsto che, per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alla tariffa professionale.

Risulta conforme a legge la riduzione al 20 per cento dell'onorario base. Infatti, l'art. 6 della l. n. 404 del 1977 ha poi stabilito che l'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile



esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati. Nel caso in cui l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico, nella cui nozione rientra l'opponente, a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato per non più del 20 per cento; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo. Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della indicata legge.

Al disciplinare per la redazione della progettazione inerente ad una RSA nel Comune di Vibo Valentia, datata 28 Marzo 1996, ha fatto seguito il rilascio del parere di congruità della liquidazione dell'Arch. Vartuli in data 2 Agosto 1996 (prot. n. 1583/138) per un importo pari a Lire 255.889.105. Su tale somma è stata calcolata una maggiorazione del 30 per cento ai sensi dell'art. 13 ed una eventuale maggiorazione del 25 per cento ai sensi dell'art. 18.

Le parcelle presentate dai professionisti sono state oggetto di censura da parte dell'ASP con nota del 4 Luglio 1997 (prot. n. 1064) che le ha contestate con riguardo, tra l'altro, alle maggiorazioni per incarico parziale considerate non applicabili allo stato attuale (si v. punto n. 2) e a quelle per urgenza non prevista nella convenzione (si v. punto n. 4).

Sulla scorta di tali rilievi, tre dei professionisti destinatari dell'incarico di progettazione ossia gli Architetti Mirabello, Vartuli e l'Ing. Malta, hanno accettato la liquidazione dei compensi per come ricalcolata e corretta dall'ASP con nota del 13 Novembre 1998.

Non vi hanno aderito, invece, gli odierni opposti, i quali hanno chiesto inoltre la liquidazione del compenso nella misura maggiorata del 25 per cento in ragione dell'adempimento parziale della prestazione, dal momento che non è stata loro affidata la direzione dei lavori, nonostante la sottoscrizione del relativo disciplinare, e dell'ulteriore 15 per cento in ragione della speciale urgenza dei lavori effettuati.

Invero, nel verbale di consegna dei progetti preliminari la situazione di urgenza in virtù della quale è richiesta la progettazione è riportata a



penna in calce al documento e presenta delle sottoscrizioni che presuntivamente sono riconducibili al progettista e al Capo dell'Ufficio tecnico, ma non è agevole riscontrarne la contestualità alla data indicata nel verbale poiché manca un timbro ed una data sottostanti. Tale aspetto non appare di poco momento nella valutazione degli atti di causa, soprattutto a fronte di quanto concordato dalle parti nel disciplinare del 1996. L'eventuale iscrizione tra le voci dei debiti fuori bilancio di tale posta di spesa deve essere comunque sorretta da un visto di regolarità contabile che ne attesti la relativa copertura finanziaria.

Orbene, i professionisti chiedono la maggiorazione del 15 per cento del compenso sulla scorta del disciplinare di cui all'allegato n. 15 del fascicolo di parte opposta che gli affidava la direzione dei lavori. In tale disciplinare, privo di data e recante solo la sottoscrizione dei due professionisti, si prevede che sarà corrisposto un unico onorario determinato nelle forme in esso previste, con spese accessorie a *forfait* nella misura del 45 per cento e riduzione sull'onorario globale del 20 per cento, nonché esclusione di ogni tipo di maggiorazione ulteriore.

In calce al disciplinare sono riportate in aggiunta a penna i rimandi alle riserve effettuate dai professionisti con nota del 21 Gennaio 1998 e ne viene attestata la conformità all'originale dal Dirigente Amministrativo dell'ASP con timbro e sottoscrizione a tergo datati 19 Ottobre 1999.

Ma non sono forniti ulteriori documenti dai quali evincere il mancato svolgimento della direzione dei lavori e le ragioni dello stesso.

In ordine a tale assunto, giova considerare che sul disciplinare sottoscritto dai due professionisti, gli stessi hanno apposto precedentemente delle riserve in data 21 Gennaio 1998 con nota protocollata dalla medesima ASP ed in cui evidenziano perplessità in ordine alla congruità dello sconto del 20 per cento in ragione della collegialità dell'incarico di direttore dei lavori e l'esclusione di qualsiasi tipi di maggiorazione, precisando che nella medesima avrebbero firmato il disciplinare con le relative riserve.

Sul punto, l'ASP con nota (prot. n. 12) del 16 Gennaio 1998 aveva già fatto presente ai professionisti che i parametri inerenti all'onorario erano quelli già evidenziati nei precedenti incontri avuti con il Responsabile del procedimento e il Direttore Generale e che rispondevano a finalità di contenimento della spesa pubblica.

Sul punto, la produzione documentale in atti non risulta esaustiva.

Nella disciplina delle professioni intellettuali, il compenso va determinato in base alla tariffa, e adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua



determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, c. 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (cfr. *Cass. Civ., sent. n. 21235 del 2009*).

La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, *ex art. 1418, c. 1, c.c.*, del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili a un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo a un interesse della categoria professionale (cfr., *ex multis, Cass. Civ., 25 gennaio 2017, sent. n. 1900 del 2017*).

Inoltre, il principio di inderogabilità dei minimi tariffari produce i suoi effetti nei soli rapporti tra privati, non anche in quelli tra P.A. e privati (cfr. *Cass. Civ., sent. n. 1223 del 2203*).

Sul punto, risulta rilevante quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per gli ingegneri e gli architetti è circoscritta dall'art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404 - di interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 - ai soli incarichi professionali privati e non vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti pubblici. Ne consegue che, stante la derogabilità dei minimi tariffari allorché il rapporto non coinvolga soltanto parti private, non vi è alcun ostacolo a che il soggetto pubblico conferente l'incarico contratti liberamente con i membri della commissione di collaudo (nella specie composta da liberi professionisti e da un proprio funzionario) un corrispettivo forfettario inferiore alle tariffe degli onorari, corrispettivo che il componente ha piena facoltà di accettare o rifiutare, salva, ovviamente, la facoltà per l'ente di non procedere alla nomina sottoponendola alla condizione della accettazione della specifica clausola (cfr. *Cass. Civ., sent. n. 20039 del 2004* e, più recentemente, *Cass. Civ., ord. n. 451 del 2020*).

Giova poi ribadire che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale. Ma tale documentazione non sarà più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa.



Ne consegue che il giudice di merito non potrà assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni della parcella contestate dal debitore.

Spetterà, quindi, ai professionisti che agiscono per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata, l'onere di dimostrare l'*an* del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, senza che a tal fine spieghi rilevanza probatoria la parcella predisposta dal professionista nell'ordinario giudizio di cognizione.

Peraltro, da una parte il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari corrisponde ad una funzione istituzionale dell'organo professionale e consiste in un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo autoritativo, che modifica la situazione giuridica precedente avendo effetti costitutivi per il richiedente (consentendogli di promuovere la procedura monitoria *ex artt.* 633 e 636 c.p.c.).

Dall'altra, va tuttavia sempre ricordato come il parere del consiglio dell'ordine attesta unicamente la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata, ma non prova *ex se* l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, giacché la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta congrua non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore.

In particolare, il parere della competente associazione professionale ai sensi dell'art. 636 c.p.c. deve accompagnare la domanda di ingiunzione di pagamento dei crediti per prestazioni di cui nn. 2 e 3 dell'art. 633 c.p.c. quando il loro ammontare non è determinato in base a tariffe obbligatorie ed è vincolante solo per la pronuncia del decreto ingiuntivo e non anche nel giudizio di opposizione eventualmente promosso dal soggetto contro il quale decreto è stato emesso ove la misura del compenso al professionista deve seguire i criteri stabiliti dall'art. 2233 c.c. (cfr. *Cass. Civ., sent. n. 9695/2014*).

Tale disposto pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che sia intervenuta tra le parti, in difetto, alla tariffa o agli usi e, in ulteriore subordine, rimettendone la determinazione al giudice, previo parere non vincolante dell'associazione professionale.

Tuttavia, le tariffe che escludono la discrezionalità del giudice nella determinazione del concreto ammontare dei compensi sono soltanto quelle fisse, ossia quelle obbligatorie, dato che solo queste sono idonee ad integrare direttamente il contratto.

Non altrettanto è a dirsi per quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno solo la funzione di fissare i limiti dell'autonomia privata, senza pregiudizio del potere del giudice, nel





rispetto dei limiti tariffari, di fissare discrezionalmente il compenso (cfr. *Cass. Civ., sent. n. 9514 del 1996*).

Del resto, il parere del consiglio dell'ordine sulla parcella attesta unicamente la conformità della stessa alla tariffa professionale, ma non prova in caso di contestazione del debitore l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate (cfr. *Cass. Civ., sent. n. 26065 del 2016*).

L'eventuale violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari, quali per gli ingegneri quello contenuto nella l. n. 340 del 1976, non importa la nullità *ex art.* 1418, c. 1, c.c., per come ribadito, del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale (cfr. *Cass. Civ., sent. 1223 del 2003*).

Con riguardo ai rapporti tra P.A. e privati, giova considerare che l'esigenza della forma scritta per i contratti con gli enti pubblici, non esclude che il complesso obbligatorio che lega l'Amministrazione al privato possa risultare da un insieme di dichiarazioni scritte oggetto di scambio tra i contraenti, dichiarazioni che nella fase formativa del contratto si atteggiavano come accettazione e come proposta, come avviene nella sfera della negoziazione comune.

Grava, comunque, sul professionista la prova dell'*an* del credito vantato e dell'entità delle prestazioni eseguite, risultando priva di rilevanza probatoria la parcella predisposta dal medesimo.

Tale documentazione assume rilievo nella sola fase monitoria ed ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non possiede forza probante nel conseguente giudizio di opposizione soggetto alle regole del rito ordinario di cognizione, con conseguente dimostrazione delle singole prestazioni svolte e della loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.

Nel caso in cui un ingegnere o un architetto, in base ad un incarico originariamente completo presti la propria opera professionale consistente nell'assistenza all'intero svolgimento dell'opera – dalla compilazione del progetto, alla direzione dei lavori, al collaudo e alla liquidazione, il compenso a lui spettante va calcolato ai sensi dell'art. 15 della l. n. 143 del 1949, ossia in base alla percentuale indicata nella tabella A del consuntivo lordo previsto per l'opera stessa; tale compenso va corrisposto integralmente, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, anche nel caso in cui non siano eseguite, o siano eseguite solo parzialmente, alcune delle operazioni di cui all'art. 19 della citata legge, purché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti non superino a termini della tabella B, il valore di 0,20 (cfr. *Cass. Civ., sent. n. 12521 del 2010*).



Nel caso che ci occupa si ha agli atti la determina del 1996, quale titolo a fondamento della pretesa azionata in monitorio cui gli opposti hanno ancorato le fatture n. 14 e n. 15 del 2009, in virtù delle quali è stato emesso in data 29 Settembre 2010, con deposito il 1° Ottobre 2010, il decreto ingiuntivo opposto che ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 31.742,70, oltre interessi legali.

Orbene, le due fatture del 2009, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non forniscono di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione: ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'*an* o sul *quantum debeat*, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.

Le stesse risultano accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. all. 3 e 4 del fasc. di parte opposta), da un estratto della tariffa e normativa degli ingegneri e degli architetti, da una circolare del C.N.I. n. 658 del 1971 e da una tariffa e da un criterio di calcolo di prestazioni geotecniche.

Giova, poi, considerare che gli opposti hanno allegato (si v. doc. n. 32) l'estratto del registro IVA-vendite in cui sono riportate le somme oggetto di ingiunzione, e che in calce riporta le sottoscrizioni dei due professionisti, ma che è privo di qualsiasi autentica notarile o rilasciata da un commercialista.

Invero, ai sensi dell'art. 634, c. 2, c.p.c. per i crediti relativi a prestazioni di attività professionali costituiscono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute.

Orbene nel caso di specie, il decreto ingiuntivo fa riferimento a due fatture commerciali e ad un estratto delle scritture contabili della Società di progettazione facente capo agli opposti non autentico, ossia privo di autenticazione notarile, ma certificato conforme all'originale dalla stessa, cosa che non può ritenersi sufficiente, essendo la Società o il professionista privi del potere di effettuare una simile certificazione.

Preme anche evidenziare che le somme indicate nelle fatture nn. 14 e 15 del 2009 riportano a margine la precisazione secondo cui l'importo è stato depurato da un piccolo errore materiale.

Invero, anche in comparsa conclusionale gli opposti rideterminano *in minus* la somma dovuta ed oggetto di lite nella misura di Euro precisando che: *“Sebbene la controparte non l'abbia mai rilevato, che l'imponibile richiesto nelle fatture 14/2009 e la n. 15/2009 (in ciascuna indicato per errore in € 12.698,19), deve essere rettificato appunto nell'importo di € 11.599,63, applicando su ciascuno gli accessori di legge (inarcassa, iva e rimborso tassa di*



liquidazione del Consiglio dell'Ordine, per ciascuno pari ad € 328,76, corrispondente a £. 636.568, cioè proprio ad 1/5 della Tassa applicata di £. 3.182.841).

Pertanto, l'ammontare complessivo ancora da pagare complessivamente ai due professionisti, da versare sul conto dell'associazione professionale ammonta ad € 23.856,78, di cui € 657,52 per spese vive di tassa, oltre accessori”.

Tale somma si pone in contrasto con l'importo ingiunto di Euro 31.742,70 ed è stato ricalcolato per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Orbene, la comparsa conclusionale assolve unicamente la funzione di illustrare le domande o le eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio tra le parti, non potendo contenere elementi nuovi.

Di tal guisa, la rimodulazione del *quantum* dovuto in favore dei professionisti si pone in distonia con quanto articolato nella comparsa di costituzione e risposta ove si chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'accertamento in corso di causa. Dunque, una tale richiesta, seppur *in minus*, non può essere scrutinata dal giudice in ragione del regime delle preclusioni processuali maturate e del fatto che sulle stesse non è stato possibile sollecitare il contraddittorio, né chiedere ed acquisire informazioni *ex officio*, poiché emergenti a seguito della precisazione delle conclusioni.

Le sovra-esposte argomentazioni determinano questo Giudicante ad accogliere l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per insufficiente prova della pretesa creditoria azionata dai due professionisti alla luce della documentazione in atti.

Nello specifico, seppur la documentazione prodotta valga in astratto a ritenere sussistente, *in parte qua*, la pretesa creditoria nell'*an*, analoga considerazione non può essere condotta con riguardo al profilo del *quantum*, atteso che in seno al giudizio si sono palesati elementi che ne elidono il requisito della liquidità, il quale, unitamente a quelli della certezza ed esigibilità, sono posti a corredo della fondatezza della pretesa e della eventuale conferma di quanto statuito in sede monitoria.

Sul punto, emerge un insufficiente assolvimento dell'onere della prova gravante sugli opposti nella loro qualità di attori in senso sostanziale, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo, con assorbimento di quanto chiesto in via ultronea con domanda riconvenzionale in ragione di quanto sopra esposto.

**3.** Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come mod. dal D.M. n. 37/2018), nella somma complessiva di Euro 4.230,00, di cui Euro 875,00 per la fase di studio; Euro 740,00 per la fase introduttiva



ed Euro 1.600,00 per quella istruttoria dimidiata del 50 per cento poiché limitata alla sola produzione documentale ed Euro 1.620,00 per quella decisionale, oltre ad Euro 195,00 per esborsi.

Con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra gli Euro 26.001,00 e gli Euro 52.000,00, nei valori medi.

### **P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio promosso dall'ASP di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante *p.t.* nei confronti di Antonio D'Agostino e Davide Romei, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 387 del 2010;
- condanna gli opposti, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'opponente le spese del presente giudizio, che si liquidano, come in parte motiva, in complessivi Euro 4.230,00, oltre al rimborso spese generali al 15 per cento, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vibo Valentia il 24 Febbraio 2020.

**Il Giudice**

*Dr.ssa Giuseppina Passarelli*





